

SEDUTE DELLE COMMISSIONI

PRESIDENZA E INTERNO (1°)

MERCOLEDÌ 28 GIUGNO 1967

Presidenza del Presidente
SCHIAVONE

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno Amadei.

La seduta ha inizio alle ore 10.

IN SEDE CONSULTIVA

« Valutabilità degli esami sostenuti nella prima attuazione della legge 16 agosto 1962, n. 1291, per la nomina a direttore di sezione nel ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato » (2189), d'iniziativa dei deputati Armato e Nannuzzi, approvato dalla Camera dei deputati.

(Parere alla 5ª Commissione).

Senza dibattito, la Commissione accoglie le conclusioni del senatore Bartolomei e decide di trasmettere alla Commissione di merito parere favorevole all'approvazione del disegno di legge.

IN SEDE REFERENTE

« Costituzione della provincia di Pordenone » (1886), d'iniziativa del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Il relatore, senatore Ajroldi, ribadisce l'opportunità di raccomandare all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge: a suo

giudizio, però, l'articolo 2 andrebbe sostituito con altro, del seguente tenore:

« Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i Ministeri competenti emaneranno i provvedimenti occorrenti per l'attuazione della legge medesima e per l'approvazione dei progetti, che dovranno essere concordati fra le Amministrazioni provinciali di Pordenone e di Udine, concernenti la separazione patrimoniale e il riparto delle attività e passività ».

Dopo interventi dei senatori Bonafini e Zampieri prende la parola il senatore Gianquinto il quale sottolinea l'esigenza di prevedere esplicitamente, nell'articolo in discussione, che le circoscrizioni dei collegi uninominali per l'elezione del Consiglio provinciale siano determinate nello stesso termine di tre mesi proposto dal relatore.

Il sottosegretario Amadei e il relatore Ajroldi assicurano al senatore Gianquinto che nel nuovo testo l'esigenza da lui prospettata è pienamente soddisfatta.

Infine la Commissione autorizza il senatore Ajroldi a presentare all'Assemblea la relazione favorevole all'approvazione del disegno di legge, con l'emendamento sopra indicato.

« Interpretazione autentica dell'articolo 4 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sulla determinazione dell'indennità spettante ai membri del Parlamento » (2237), d'iniziativa dei senatori Ajroldi ed altri.

(Esame e rinvio per richiesta di passaggio in sede deliberante).

Il relatore, senatore Bartolomei, riferisce ampiamente, in senso favorevole, sul dise-

gno di legge: a suo giudizio, peraltro, la materia del provvedimento postula la massima speditezza; egli pertanto propone di chiedere al Presidente del Senato l'assegnazione del disegno di legge in sede deliberante.

Successivamente i senatori Aimoni e Giuliana Nenni si associano alla proposta del relatore e la Commissione unanime, con lo assenso del sottosegretario Amadei, fa propria la richiesta del senatore Bartolomei, rinviando nel frattempo il seguito dell'esame.

« **Riconoscimento di anzianità ai dipendenti statali di ruolo ex combattenti e reduci partecipanti a concorsi riservati, trovatisi in particolare situazione** » (422), d'iniziativa dei senatori Lepore ed altri.

(Esame e rinvio).

Il relatore, senatore Bartolomei, dopo aver ampiamente riferito, in senso favorevole, sul disegno di legge, propone alcuni emendamenti agli articoli 1, 2 e 3: ad avviso del relatore, tali emendamenti potrebbero consentire di superare le obiezioni sollevate dalla Commissione finanze e tesoro nel parere di competenza.

Successivamente la Commissione, ascoltato un intervento del senatore Giraud, favorevole agli emendamenti proposti dal relatore, dispone che gli emendamenti stessi siano trasmessi alla Commissione di finanza, per un riesame del parere contrario in precedenza espresso.

Il seguito dell'esame del provvedimento è pertanto rinviato ad altra seduta.

IN SEDE DELIBERANTE

« **Estensione ai sommozzatori dei vigili del fuoco dell'indennità di immersione prevista per i sommozzatori delle forze armate e della pubblica sicurezza** » (2225), approvato dalla Camera dei deputati.

(Discussione ed approvazione).

Il senatore Lepore riferisce favorevolmente sul disegno di legge, di cui sottolinea le finalità equitative.

Il senatore Gianquinto deplora che il beneficio recato dal provvedimento in discussione non abbia piena efficacia retroattiva: le norme in esame, ad avviso dell'ora-

tore, sacrificano, almeno parzialmente, le giuste aspettative della categoria interessata.

Successivamente la Commissione, aderendo alla proposta del relatore, senatore Lepore, approva il disegno di legge nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

La seduta termina alle ore 11,20.

DIFESA (4°)

MERCOLEDÌ 28 GIUGNO 1967

Presidenza del Presidente
CORNAGGIA MEDICI

Intervengono i Sottosegretari di Stato per la difesa Guadalupi e Santero.

La seduta ha inizio alle ore 10,45.

SUL RECENTE ATTENTATO TERRORISTICO IN ALTO ADIGE

Il Presidente pronuncia commosse parole di cordoglio per la morte di quattro giovani militari, vittime del recente attentato terroristico nella zona dell'Alto Comelico, e di esecrazione per gli autori dell'inutile strage.

Comunica di avere predisposto l'invio di telegrammi al Ministro della difesa, al Capo di stato maggiore dell'Esercito ed al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri per esprimere le condoglianze dei membri della Commissione difesa del Senato e sue personali alle Forze armate ed alle famiglie delle vittime.

I senatori Maggio, Albarello, Rosati, Valauri, Bonaldi, Darè e Roffi dichiarano di associarsi a titolo personale e a nome delle rispettive parti politiche alle parole del Presidente.

Il sottosegretario di Stato per la difesa Santero esprime l'adesione del Governo al commosso ricordo per i militari deceduti ed accenna ai passi già compiuti dalle competenti autorità italiane nei confronti del Governo austriaco, perchè questo intervenga con fatti concreti nella prevenzione e nella repressione degli attentati terroristici.

IN SEDE REFERENTE

« Interpretazione autentica dell'articolo 62, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, riguardante il riordinamento delle carriere e la revisione degli organici degli impiegati civili del Ministero della difesa » (2269), d'iniziativa dei deputati Spadola ed altri, approvato dalla Camera dei deputati.

(Esame e rinvio).

Il relatore, senatore Angelilli, dopo essersi soffermato, in una breve illustrazione introduttiva, sulle disposizioni recate dal disegno di legge, accenna a talune perplessità sorte in merito alla portata del provvedimento stesso, per cui riterrebbe opportuno un breve rinvio dell'esame, al fine di valutarne più attentamente le conseguenze.

Il sottosegretario di Stato per la difesa Guadalupi presenta una nuova formulazione dell'articolo unico, del seguente tenore: « I posti di direttore di sezione o qualifiche equiparate dei ruoli degli impiegati civili del Ministero della difesa, disponibili in sede di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, e non conferiti a norma degli articoli 61 e 62 del decreto stesso possono essere attribuiti mediante scrutinio per merito comparativo e con decorrenza dalla data di chiusura del relativo Consiglio di amministrazione ai consiglieri di prima classe che alla data di entrata in vigore del suddetto decreto presidenziale avevano compiuto l'anzianità prevista dall'articolo 164, quarto comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ferme restando le riduzioni stabilite dalle norme vigenti e dall'articolo 63 del ripetuto decreto 18 novembre 1965, n. 1479 ».

Dopo averla brevemente illustrata, l'onorevole Guadalupi dichiara che il Governo non si oppone alla proposta di rinvio avanzata dal relatore, al fine di consentire anche lo studio del nuovo testo da lui proposto.

Prendono successivamente la parola i senatori Roffi, Vallauri, Fanelli, Albarello e Pelizzo, che muovono talune osservazioni sulle disposizioni contenute nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

La Commissione, infine, aderendo alla richiesta del relatore, rinvia il seguito dell'esame del disegno di legge alla prossima seduta.

« Estensione del diritto al riconoscimento delle campagne di guerra ai prigionieri delle guerre 1915-18 e 1940-45 » (1371), d'iniziativa dei senatori Albarello ed altri.

(Seguito e conclusione dell'esame).

Il sottosegretario Guadalupi comunica che il Governo, dopo avere esaminato la nuova formulazione del disegno di legge, proposta nella precedente seduta dalla Sottocommissione, non può che ribadire, anche dopo un approfondito esame dei precedenti e dei motivi delle deroghe introdotte a suo tempo alla legislazione in materia, il parere contrario più volte espresso, in quanto, con l'accoglimento del disegno di legge, pur nella nuova formulazione, si verrebbero comunque a scardinare ed a modificare sostanzialmente i presupposti etico-giuridici delle figure di combattente e di prigioniero di guerra.

Dopo dichiarazioni di voto in senso favorevole, sulla nuova formulazione, dei senatori Albarello, Polano, Vallauri, Maggio, Darè e Pelizzo, la Commissione dà mandato al relatore di presentare relazione favorevole all'Assemblea.

La seduta termina alle ore 12,40.

ISTRUZIONE (6^a)

MERCOLEDÌ 28 GIUGNO 1967

Presidenza del Presidente
RUSSO

Intervengono i Sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Maria Badaloni e Caleffi.

La seduta ha inizio alle ore 10,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore Romano chiede che siano discussi quanto prima il disegno di legge recante norme sull'istituzione della carriera speciale per i ruoli di ragioneria dell'Am-

ministrazione delle antichità e belle arti, d'iniziativa del senatore Schietroma (n. 335) nonchè il disegno di legge sulla immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie superiori, d'iniziativa dei senatori Bellisario ed altri (n. 974), dichiarando di non comprendere, relativamente a quest'ultimo provvedimento, i motivi del ritardo, dal momento che la relativa Sottocommissione, a suo tempo nominata, ha da tempo terminato i suoi lavori.

Il presidente Russo assicura che tali richieste saranno tenute nella dovuta considerazione.

IN SEDE REFERENTE

« Istituzione della qualifica di archivista superiore nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi » (2263), d'iniziativa dei deputati Leone Raffaele e Pitzalis, approvato dalla Camera dei deputati.

(Esame e rinvio per richiesta di assegnazione in sede deliberante).

Il senatore Stirati illustra il provvedimento: esso non solo mira ad eliminare una spequazione subita dagli impiegati della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione, nei confronti di quelle altre Amministrazioni dove la qualifica di « archivista superiore » non è stata soppressa dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, ma altresì, sul piano sostanziale, tiene conto della maggiore mole di impegni e di responsabilità gravanti, in atto, sugli uffici, in dipendenza del processo di sviluppo della scuola. Dopo aver precisato che per la parte finanziaria non vi sono preoccupazioni, il relatore conclude esprimendo parere favorevole sul disegno di legge e proponendo alla Commissione di chiederne l'assegnazione in sede deliberante.

Il senatore Romano formula riserve sulla opportunità di provvedimenti frammentari come strumento per disciplinare la complessa materia dello stato giuridico degli impiegati dello Stato, e si augura che, almeno, il disegno di legge rientri organicamente nel quadro del nuovo assetto allo studio da parte della Riforma burocratica. Conclude annunciando che i senatori comunisti non si

opporranno alla richiesta di assegnazione in sede deliberante.

L'onorevole sottosegretario Maria Badaloni assicura che dal Ministero della riforma burocratica (non meno che da quello del Tesoro) è stato espresso parere favorevole, essendo non oppugnabili i fini perequativi della proposta. Aderisce infine alle conclusioni del relatore.

La Commissione si dichiara all'unanimità favorevole alla richiesta di assegnazione in sede deliberante del disegno di legge il cui esame viene nel frattempo rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

« Modifica dell'articolo unico della legge 11 dicembre 1962, n. 1700, relativa alla valutazione del servizio prestato dai professori dei ruoli speciali transitori passati nei ruoli ordinari » (898), di iniziativa dei senatori Spigaroli ed altri.

(Discussione ed approvazione).

Il relatore Stirati ribadisce brevemente quanto da lui esposto, ad illustrazione del provvedimento, nella precedente seduta del 21 giugno, nella quale fu esaminato in sede referente. Conclude proponendo l'approvazione.

Nella discussione intervengono quindi i senatori Romano, Piovano, Donati ed il proponente Spigaroli.

Il senatore Romano, che si dichiara consenziente, suggerisce una formulazione tendente a rendere esplicita la disposizione che il servizio prestato nel ruolo speciale transitorio sarà computato, nei concorsi a posti di capo di istituto, ai fini della valutazione dei titoli.

Il senatore Piovano si domanda se il disegno di legge non possa costituire un'utile occasione per liberalizzare i criteri di scelta (a suo dire, ora eccessivamente restrittivi) dei titoli richiesti per i concorsi a preside. A suo parere non sarebbe inopportuno considerare, per esempio, il servizio prestato con la qualifica di supplente.

Anche il senatore Donati si dichiara favorevole ad un allargamento della portata del provvedimento, richiamando in special modo la posizione degli insegnanti attualmente nei vari ruoli speciali transitori, ed assimilabili, allo stato esistenti.

Fermamente contrario ai ventilati ampliamenti si dichiara invece il senatore Spigaroli, il quale osserva che i problemi sollevati — per quanto degni della massima attenzione — non attengono alla subietta materia.

Dopo una breve replica del relatore Stirati, la Commissione approva il disegno di legge nel testo emendato secondo la proposta del senatore Romano, con l'astensione del senatore Donati.

La seduta termina alle ore 11,15.

AGRICOLTURA (8ª)

MERCOLEDÌ 28 GIUGNO 1967

*Presidenza del Presidente
DI ROCCO*

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Schietroma.

La seduta ha inizio alle ore 10,15.

ELEZIONE DI UN SEGRETARIO

La Commissione procede alla votazione per la nomina di un Segretario. Risulta eletto il senatore Masciale.

IN SEDE DELIBERANTE

« **Concessione di un contributo straordinario a favore dell'Unione nazionale dei comuni ed enti montani (UNCHEM)** » (2197).

(Discussione ed approvazione).

Ricordati gli scopi dell'Unione, che svolge utili compiti di integrazione dell'azione dello Stato in favore delle zone montane e in particolare in favore degli Enti associati ivi operanti, il relatore, senatore Tortora, chiede alla Commissione di approvare il disegno di legge, atteso che i finanziamenti con i quali l'UNCHEM provvede al raggiungimento dei suoi scopi sono costituiti da quote associative annue — assai modeste data la povertà dei Comuni montani — e da eventuali contributi e proventi straordinari per l'attività, sempre maggiore, da essa svolta.

Prendono la parola i senatori Carelli, Perinetti, Canziani, Cataldo e Conte. I primi quattro dichiarano di essere inclini a che sia stabilita una erogazione annuale, in luogo di contributi straordinari all'Unione, e sottolineano la grande opera di assistenza esercitata dalla medesima. Il senatore Conte ritiene necessario che vengano meglio precisati i compiti dell'Unione e che siano conferiti alla medesima contributi proporzionati, anche permanenti.

Dopo una breve replica del relatore, il quale presenta, anche per conto di altri senatori, un ordine del giorno con il quale si invita il Governo a studiare la possibilità di istituire un contributo annuo all'UNCHEM, e udita la dichiarazione di accettazione dell'ordine del giorno da parte del Sottosegretario di Stato, la Commissione approva il disegno di legge.

« **Organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli** » (2279), approvato dalla Camera dei deputati).

(Rinvio della discussione).

Il Presidente comunica che non essendo ancora pervenuti i pareri delle Commissioni competenti e non essendo scaduti i termini regolamentari, occorre rinviare la discussione del disegno di legge.

« **Modifica dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme sulla repressione delle frodi nella preparazione o nel commercio dei mosti, vini ed aceti** » (1609), d'iniziativa dei senatori Tortora e Carelli.

« **Modifiche agli articoli 20, 22 e 116 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti** » (1847), d'iniziativa dei senatori Tedeschi ed altri.

« **Modifiche agli articoli 21 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei vini, mosti ed aceti** » (2151), d'iniziativa dei senatori Compagnoni ed altri.

(Rinvio della discussione).

Il Presidente comunica di aver chiesto al Presidente del Senato — ritenendo utile alcuni Commissari conoscere il parere della

Commissione della sanità sul disegno di legge n. 1847 — di considerare se non sia il caso di investire l'11^a Commissione permanente della competenza consultiva sul detto provvedimento.

Il senatore Carelli dichiara che sarebbe utile conoscere anche l'opinione dell'Istituto della nutrizione sul detto disegno di legge.

Il Presidente aggiunge di aver sollecitato al Presidente della Commissione giustizia la trasmissione del parere sul disegno di legge n. 2151.

La discussione è pertanto rinviata ad altra seduta.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Il senatore Salari chiede che sia iscritto quanto prima all'ordine del giorno della Commissione il disegno di legge sul controllo della pubblicità e del commercio dell'olio di oliva e dell'olio di semi (792-B) già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati. Auspica anche che la Commissione faccia richiesta per ottenere il suo trasferimento dalla sede referente alla sede deliberante.

A sua volta il senatore Cipolla chiede che siano iscritti al più presto all'ordine del giorno della Commissione il disegno di legge relativo alle norme per il superamento della mezzadria (n. 1768) e quello relativo alle norme in materia di affitto e di vendita dei fondi rustici (n. 2182).

Il Presidente comunica che le richieste saranno tenute nella dovuta considerazione.

La seduta termina alle ore 11,05.

LAVORO (10^a)

MERCOLEDÌ 28 GIUGNO 1967

*Presidenza del Presidente
Simone GATTO*

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Di Nardo.

La seduta ha inizio alle ore 10.

SUI PROBLEMI DELLA PREVIDENZA SOCIALE IN AGRICOLTURA

Il senatore Caponi, dopo aver ricordato che il ministro Bosco ebbe a suo tempo a dichiarare che avrebbe presentato al più presto un disegno di legge sui contributi previdenziali in agricoltura, chiede che il Governo assuma in proposito impegni più precisi, chiarendo il proprio atteggiamento anche in relazione alla scadenza della validità degli elenchi dei lavoratori agricoli.

Il sottosegretario Di Nardo, assicura che il Governo compirà ogni sforzo per presentare al Parlamento prima delle ferie estive il provvedimento suddetto.

Il senatore Cipolla, nel concordare con le osservazioni del senatore Caponi, sottolinea l'opportunità di risolvere al più presto la situazione di incertezza che consegue alla scadenza degli elenchi.

Il sottosegretario Di Nardo assicura che fornirà ulteriori precisazioni nella prossima seduta.

Anche il senatore Fiore pone in rilievo l'esigenza di prendere provvedimenti, data la prossima scadenza (21 luglio) della legge che delega il Governo ad assumere iniziative in materia. A tali considerazioni si associano anche i senatori Bitossi e Brambilla. Il senatore Caponi si dichiara insoddisfatto della risposta del rappresentante del Governo e chiede che nella prossima seduta venga iscritto all'ordine del giorno il disegno di legge d'iniziativa popolare n. 981, concernente il collocamento ed il trattamento previdenziale dei lavoratori agricoli. Il presidente Gatto fornisce assicurazioni in proposito e prega il Sottosegretario di comunicare al Ministro le richieste della Commissione.

IN SEDE DELIBERANTE

« **Miglioramenti del trattamento posto a carico del Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia e modifiche alle leggi 4 dicembre 1956, n. 1450, e 11 dicembre 1962, n. 1790** » (2252), approvato dalla Camera dei deputati.

(Discussione e rinvio).

Il senatore Pasquale Valsecchi, relatore, illustra il provvedimento. Richiamate le

principali vicende che ne hanno finora caratterizzato l'iter illustra i singoli articoli del disegno di legge, che comporta una maggiorazione (con carattere retroattivo) delle pensioni dei dipendenti telefonici, l'aumento del trattamento minimo di pensione, maggiorazioni delle pensioni di reversibilità e delle prestazioni ai superstiti, l'agganciamento della pensione alla scala mobile, nonché la disciplina dei contributi. Il relatore si sofferma quindi sull'articolo 22, aggiunto dalla Camera dei deputati, il quale dispone che i titolari di pensioni eccedenti l'importo annuo di lire 7 milioni e 200 mila, siano assoggettati ad una ritenuta progressiva. Il relatore osserva che l'articolo risulta tecnicamente mal formulato e che abbisogna quindi di modifiche e di approfondimento, anche per ragioni di sostanza, aggiungendo che la norma in oggetto appare passibile di rilievo d'incostituzionalità; occorrerebbe inoltre, a suo avviso, non infrangere il principio generale, per cui la pensione corrisponderà all'80 per cento dello stipendio.

Il relatore conclude insistendo sull'opportunità di sostituire il concetto di imposta a quello di trattenuta e proponendo la nomina di un comitato ristretto per esaminare i suddetti problemi, in modo da pervenire ad una sollecita approvazione del provvedimento prima delle ferie estive.

Si apre quindi un ampio dibattito al quale partecipano numerosi oratori. Il senatore Boccassi si dichiara contrario alla nomina di un comitato, che rallenterebbe, a suo avviso, l'esame del provvedimento; il senatore Coppo pone in rilievo la correlazione tra contributi e prestazioni che è necessario, a suo avviso, mantenere e si dichiara favorevole alla modifica dell'articolo 22, che altererebbe un principio generale.

Il senatore Torelli, premesso che l'articolo 22 investe una questione assai dibattuta, afferma che con questo provvedimento si è posto finalmente il problema di un massimale. Dopo aver richiamato le dichiarazioni del ministro Bosco alla Camera in sede di approvazione dell'articolo 22 del disegno di legge in esame, osserva che il principio introdotto con tale norma scaturisce dall'articolo 2 della Costituzione, che impone doveri inderogabili di solidarietà. L'oratore ribadisce la validità dell'articolo

22 per motivi di ordine morale, sociale e di giustizia, ed auspica l'estensione del principio agli altri fondi speciali, non escludendo tuttavia che la norma stessa formi oggetto di ulteriori, solleciti approfondimenti.

Il senatore Fiore, dal canto suo, rileva che l'esistenza di varie proposte di iniziativa parlamentare in materia si spiega con l'impressione provocata nell'opinione pubblica dalla notizia degli alti emolumenti pensionistici di alcuni dirigenti.

Dopo aver rilevato che le pensioni degli addetti alla produzione sono di gran lunga inferiori a quelle degli addetti ai servizi, l'oratore conclude affermando che l'approvazione dell'articolo 22 costituirà uno stimolo ad estendere in generale il principio.

Dopo brevi interventi del senatore Zane (il quale sottolinea l'esigenza che il Parlamento non rinunci alle proprie prerogative anche quando esamina i disegni di legge che recepiscono accordi sindacali) e del senatore Varaldo, (che afferma l'esigenza che il principio dell'articolo 22 debba introdursi soltanto con un provvedimento generale) prende la parola il senatore Massobrio, il quale sottolinea la vivissima attesa della categoria per l'approvazione del provvedimento e rileva l'opportunità che il principio sia applicato a tutte le categorie e non assuma carattere discriminatorio.

Il senatore Brambilla, auspica un sistema previdenziale fondato su contributi differenziati per motivi di equità e, di conseguenza, si dichiara favorevole all'articolo 22.

Il senatore Borrelli concorda con il senatore Brambilla e auspica che un eventuale rinvio non superi la prossima settimana.

Dopo interventi dei senatori Bera, (che sollecita l'approvazione del provvedimento), Angelini (che chiede di estendere l'articolo 22 a tutti i fondi speciali) Bermani (che sottolinea la necessità di non modificare l'articolo 22 per non ritardare l'entrata in vigore di tutto il provvedimento), e Rotta (che afferma l'esigenza di non approvare un provvedimento per una sola categoria), il relatore replica brevemente agli oratori intervenuti nella discussione ed insiste sulla opportunità di un breve rinvio per concordare un testo dell'articolo che ne consenta la rapida approvazione.

Il sottosegretario Di Nardo, dopo aver ricordato l'iter del disegno di legge, ed essersi soffermato in particolare sull'origine dell'articolo 22, e sui chiarimenti forniti in quella occasione dal ministro Bosco, dichiara di concordare sull'opportunità di approfondire le questioni connesse con il detto articolo.

Il Presidente Gatto, nel dichiarare chiusa la discussione generale, dà mandato al relatore, a nome della Commissione, di compiere i passi opportuni per chiarire la forma e la sostanza dell'articolo 22.

Il seguito dell'esame del disegno di legge è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,20.

IGIENE E SANITA (11^a)

MERCOLEDÌ 28 GIUGNO 1967

*Presidenza del Vicepresidente
SCOTTI*

Interviene il Sottosegretario di Stato per la sanità Volpe.

La seduta ha inizio alle ore 9,50.

IN SEDE DELIBERANTE

« **Disciplina dell'assistenza farmaceutica nei centri rurali** » (101), d'iniziativa del senatore Carelli.

« **Disposizioni per le farmacie rurali** » (1021), d'iniziativa dei senatori Perrino ed altri.

« **Provvidenze a favore dei farmacisti rurali** » (2133).

(Discussione e rinvio).

Il Presidente comunica alla Commissione che il Presidente del Senato ha accolto la richiesta da lui avanzata per incarico della Commissione stessa di passaggio dei disegni di legge alla sede deliberante.

La Commissione si dichiara d'accordo di prendere in esame anche nella nuova sede il solo testo governativo considerando in esso assorbiti i due disegni di legge di iniziativa parlamentare.

Prende quindi la parola il senatore Casese, il quale, in via pregiudiziale, mette in dubbio l'opportunità di affrontare un prov-

vedimento relativo alle farmacie rurali, mentre si trova all'ordine del giorno della Camera un disegno di legge che riguarda la disciplina di tutto il settore farmaceutico.

In senso analogo si esprime anche il senatore D'Errico: a suo parere, l'approvazione del disegno di legge all'esame dell'altro ramo del Parlamento riporterebbe sul tappeto anche il problema delle farmacie rurali, rendendo inutile il lavoro che la Commissione si accinge ad intraprendere.

Contrari a tale proposta di accantonamento e favorevoli a provvedere sollecitamente a sollevare le farmacie rurali dalle gravi difficoltà in cui esse si dibattono, si dichiarano i senatori Zelioli Lanzini e Perrino, il relatore Cassini ed il rappresentante del Governo, i quali fanno osservare che il disegno di legge n. 2133 costituisce in realtà soltanto uno stralcio che può essere approvato senza compromettere od ostacolare l'iter di un più vasto progetto di riforma farmaceutica che da oltre vent'anni — purtroppo fino a questo momento senza risultati — si sta tentando di attuare. Da parte degli stessi oratori si sottolinea inoltre la necessità che lo stanziamento di 2.600 milioni, faticosamente ottenuto dal Ministro della sanità a favore delle farmacie rurali, non vada perduto.

Posta in votazione, la proposta di rinvio viene respinta dalla Commissione.

Riferisce quindi brevemente il senatore Cassini riassumendo le argomentazioni da lui già addotte in sede referente a favore del disegno di legge in esame.

Dopo avere rapidamente citati i precedenti legislativi e l'inadeguatezza delle disposizioni vigenti in materia, il relatore sottolinea la preoccupante situazione dell'assistenza farmaceutica nei centri rurali dove, su 6.900 comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, oltre 3.000 risultano tuttora privi di farmacia, carenza che si verifica in forma particolarmente acuta nei comuni con popolazione fino a 2.000 abitanti.

Il senatore Cassini, premesso che l'assistenza farmaceutica rientra nei diritti del cittadino sanciti dall'articolo 32 della Carta costituzionale, rileva che è merito del progetto governativo l'aver posto a carico dello Stato l'onere derivante dalle provvidenze in esso contenute, riducendo quello dei Comu-

ni a proporzioni minime e rendendo più agevole la procedura per la concessione delle provvidenze stesse. Oltre a favorire la istituzione di farmacie rurali in comuni capoluoghi e frazioni di comune con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti, il provvedimento tende a migliorare il funzionamento di quelle esistenti, riconoscendo tra l'altro al farmacista rurale il diritto ad una indennità di residenza in proporzione inversa alla popolazione del comune interessato, prescindendo dal reddito netto accertato agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile. Il relatore sottolinea poi l'opportunità della prevista istituzione di dispensari farmaceutici nelle località in cui manchi una farmacia e conclude affermando che il disegno di legge governativo è idoneo a risolvere gli aspetti essenziali del problema dell'assistenza farmaceutica rurale, per cui invita la Commissione ad approvarlo con il minor numero possibile di emendamenti.

La Commissione accoglie quindi la proposta del Presidente di chiudere la discussione generale, del resto già ampiamente svolta in sede referente, e di passare direttamente all'esame e alla votazione dei singoli articoli.

All'articolo 1, terzo comma, il Presidente informa che sono stati presentati dal senatore Perrino e dal senatore Cassini due emendamenti di contenuto analogo, che prevedono l'istituzione del dispensario farmaceutico in assenza di farmacia soltanto per i comuni rurali con popolazione inferiore a 1.000 abitanti (inferiore a 2.000 secondo il relatore).

Il senatore Perrino propone altresì che tale dispensario venga gestito dalla farmacia più vicina anche se di altro comune, e di sopprimere il quarto comma dell'articolo 1; il relatore è invece d'avviso che per la apertura del dispensario, oltre al decreto del medico provinciale, sia necessario anche il parere del sindaco interessato, e che occorra sopprimere la seconda parte del quarto comma in cui si dispone che il dispensario stesso, in caso di rinuncia della farmacia più vicina, venga gestito dal comune, che vi provvede attraverso il medico condotto o altro sanitario.

Su tali emendamenti si apre un ampio dibattito al quale, oltre ai presentatori, parte-

cipano — dichiarandosi favorevoli in linea di massima al mantenimento del terzo comma in questione — i senatori D'Errico, Caroli, Zonca, Sellitti, Ferroni ed il rappresentante del Governo, mentre i senatori Cassese e Di Grazia, pur concordando anch'essi sulla sostanza del comma stesso, prospettano l'opportunità che la definizione di farmacia rurale, all'inizio dell'articolo 1, venga modificata nel senso di riferirla a comuni o frazioni con popolazione superiore a 3000 (anziché 5000) abitanti.

Al fine di semplificare la discussione, i senatori Perrino e Cassini dichiarano di ritirare i propri emendamenti. Il senatore D'Errico, concordando col pensiero del relatore che il dispensario farmaceutico, destinato prevalentemente a casi di urgenza, debba essere affidato al medico condotto senza addossarne l'onere ai comuni, presenta, in questo senso, un emendamento, a cui il Governo dichiara di non opporsi. Tale emendamento, dopo brevi interventi dei senatori Sellitti, Ferroni, Di Grazia, Cassese, Zonca e Perrino (favorevoli al mantenimento del testo governativo) viene respinto dalla Commissione che approva l'articolo 1 senza modificazioni.

All'articolo 2, il senatore Perrino, oltre che piccole modificazioni al primo comma, propone di aggiungere, alla fine dell'articolo stesso, l'obbligo per i comuni di concedere gratuitamente ai titolari delle farmacie rurali, nonchè ai dispensari previsti all'articolo 1, un locale idoneo fornito dei servizi essenziali; propone inoltre di precisare che le farmacie rurali che fruiscono dell'indennità di residenza non sono tenute a concedere gli sconti stabiliti per legge sui prezzi al pubblico dei medicinali somministrati.

Con la sostanza del primo di tali emendamenti concorda lo stesso relatore, il quale peraltro ritiene che i comuni non debbano fornire ai titolari delle farmacie rurali e dei dispensari farmaceutici, oltre i locali, anche i servizi essenziali e che tale concessione debba avvenire soltanto nei centri rurali fino a 2.000 abitanti.

Nel corso di un breve dibattito i senatori Cassese, Di Grazia e Picardo si dichiarano d'accordo, in linea di massima, sulla concessione gratuita del locale destinato alla farmacia, mentre il senatore Zonca è del parere

che tale beneficio debba spettare soltanto al dispensario farmaceutico. In senso contrario si esprimono invece il senatore D'Er-rico ed il rappresentante del Governo, il qua-le ultimo fa presenti le difficoltà in cui si verrebbero a trovare molti comuni, specie nel Meridione.

Al secondo emendamento del senatore Per-rino, relativo agli sconti sui prezzi dei me-dicinali, si dichiarano contrari i senatori Zonca e Picardo.

La Commissione ritiene a questo punto che, prima di procedere alla votazione dell'articolo 2, sia opportuno interpellare il Ministro della sanità, per cui il Presidente rinvia il seguito della discussione alla pros-sima seduta.

La seduta termina alle ore 12.

*Licenziato per la stampa
dall'Ufficio delle Commissioni parlamentari alle ore 20,30*